TESTO UNICO SUL RECLUTAMENTO DEL REGIO ESERCITO

Art. 40

Art. unico R. decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 2978

Le amministrazioni provinciali sono obbligate a fornire nel capoluogo di provincia i locali necessari per la sede e l'archivio degli uffici di leva.

Versione in vigore dal 3 settembre 1927, non più in vigore dal 2 novembre 1932 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico sul reclutamento del Regio esercito
Estremi	Regio decreto 5 agosto 1927, n. 1437
Capo	I — Organi del servizio della leva
Sezione	I — Generalità
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 1927

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-sul-reclutamento-del-regio-esercito/art-40-art-unico-r-decreto-legislativo-30-dicembre-1923-n-2978/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it